

ORIGINALE

- Imm. Eseguibile
- Iter Ordinario



Deliberazione n°

24

in data 30/07/2021

COMUNE DI BIENTINA  
PROVINCIA DI PISA

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**Adunanza Straordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica**

**Oggetto:**

Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'anno 2021, addì trenta del mese di luglio alle ore 18.00 nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto, dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, e dal decreto sindacale 7 del 21/4/2020 si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Carmassi Dario	X	
2	Stamerra Sandro Marino	X	
3	Berti Domenico	X	
4	Baroni Samuele	X	
5	Gozzi Marta		X
6	Pagni Beatrice		X
7	Santosuosso Alessia	X	
8	Ferretti Matteo	X	
9	Tangredi Elena	X	
10	Martelloni Alfredo	X	
11	Gabbani Gianni		X
12	Pagni Matilde	X	
13	Vincenti Gianluca	X	
		10	3

Partecipa alla seduta il Dott. Alfredo Priolo Segretario del Comune.

Il Sig. Samuele Baroni, nella sua qualità di Presidente, presente in sede, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, in presenza del Sindaco Dario Carmassi, gli altri consiglieri intervengono collegati in videoconferenza. Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Assistono alla seduta gli assessori esterni Niccoli Desirè e Vincenti Simone collegati in videoconferenza.

## COMUNE DI BIENTINA

Si procede con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

Relaziona l'assessore Niccoli che comunica di trattare anche il successivo punto dell'ordine del giorno relativo alle tariffe Tari. Evidenzia che il regolamento della Tari è stato aggiornato alle modifiche normative intervenute in materia di qualificazione dei rifiuti (le utenze non domestiche potranno optare di uscire dal ciclo della gestione dei rifiuti pubblico) e, soprattutto, per prevedere una serie di agevolazioni a favore delle utenze a seguito dell'entrata in funzione del centro di raccolta con l'obiettivo di incentivarne sempre di più l'utilizzo.

In merito alle tariffe, comunica che, a seguito di un lavoro svolto in contraddittorio con il gestore, il PEF ha previsto solo contenuti aumenti di costo del servizio e, dunque, anche le tariffe non hanno subito incrementi significativi. In tale direzione, peraltro, sono state previste con le risorse statali a ciò destinate una serie di riduzioni per le utenze non domestiche colpite direttamente e indirettamente dalle limitazioni connesse all'emergenza Covid e una riduzione orizzontale per tutte le utenze domestiche.

In più, l'assessore evidenzia che il livello di differenziata ha raggiunto il valore del 78% e che è stato predisposto e distribuito un opuscolo divulgativo di sensibilizzazione sul tema.

Interviene il consigliere Martelloni che chiede di intervenire sull'abbandono dei mozziconi di sigaretta sulle strade e nelle piazze e che evidenzia che le riduzioni per i conferimenti di sfalci al Cdr sono troppo basse.

Risponde l'assessore Niccoli che chiarisce che sono in fase di installazione ulteriori contenitori per la raccolta dei mozziconi e che la disciplina delle agevolazioni del Cdr sarà eventualmente rivista dopo il primo periodo di utilizzo.

Il Sindaco interviene evidenziando che per il Cdr occorre che venga utilizzato ancora di più dai cittadini e che in materia ambientale sono stati effettuati importanti controlli con l'irrogazione di sanzioni da parte della polizia locale anche con l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza. Il fenomeno dei mozziconi sulle strade, benché importante, è una delle questioni da affrontare in mezzo ad altre di diversa natura.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerate le rilevanti novità della Legge di Bilancio relativamente alla Nuova IMU con l'abolizione (Art. 1 comma 738 L. 160/2019) della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati i regolamenti per le suddette;

Richiamata la Legge n. 147/2013 che, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI, all'art. 1, commi da 641 a 668;

## COMUNE DI BIENTINA

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo il quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 (finanziaria 2007) ha disposto che gli Enti locali deliberano annualmente le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini di proroga, hanno effetto a far data dall'1 gennaio dell'anno di riferimento, e che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d.Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 il quale stabilisce, limitatamente all'anno 2021 e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Visto altresì l'art. 2 comma 4 del D.L. 30 giugno 2021, n. 99 che sposta ulteriormente al 31 luglio 2021 il suddetto termine temporale;

Richiamata la deliberazione 443/2019/R/rif, con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Considerato che:

- in tema delle agevolazioni e riduzioni TARI si applicano i commi 659 e 660 della legge n. 147 del 2013;
- il comma 659 disciplina le agevolazioni e riduzioni coperte dal gettito della TARI (abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti);
- il successivo comma 660 stabilisce invece che:
  - Il comune possa deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle del comma 659;
  - la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Richiamata la propria Deliberazione n° 20 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI a decorrere dal primo gennaio 2017, la successiva Deliberazione n. 10 del 27.02.2019 di modifica dello stesso regolamento a decorrere

## COMUNE DI BIENTINA

dall'01.01.2019 e la Deliberazione n. 30 del 31.07.2020 di ulteriore modifica dello stesso a decorrere dal 01.01.2020;

Preso atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale) sotto vari profili. In particolare l'art. 1, comma 24 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, ha riformato l'art. 198 del Testo Unico Ambientale sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed è intervenuto sia sulla definizione dei rifiuti, di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006, che sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

Dato atto che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Preso atto che in considerazione delle modifiche apportate al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) dal D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, si ritiene necessario intervenire per aggiornare il vigente regolamento sia per adeguarlo alle nuove disposizioni sia per l' introduzione di alcune precisazioni, anche connesse ad altre modifiche normative;

Preso atto altresì che nell'anno 2021 è stato aperto il Centro di Raccolta sul territorio del Comune di Bientina e che quindi è volontà dell'Amministrazione Comunale predisporre delle riduzioni tariffarie, da introdurre nel Regolamento de quo, per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscano rifiuti direttamente allo stesso centro di raccolta;

Rilevata la volontà dell'Amministrazione di voler prevedere ulteriori agevolazioni socio economiche in conformità a quanto disposto dal comma 660 della Legge 147/2013 che rimanda al regolamento comunale la disciplina di ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle contemplate per legge alle lettere da a) a e) del comma 659 della citata legge, nonché di adeguare l'Ente alle indicazioni della delibera 158/2020 di ARERA con il riconoscimento di specifiche riduzioni sulla quota variabile della tariffa a determinate e specifiche utenze non domestiche per il solo anno 2021 in relazione all'emergenza epidemiologica da covid 19;

Ritenuto infine di prevedere agevolazioni ed esenzioni, sulla base di una intesa raggiunta dal Consorzio Società della Salute Alta Valdicecina - Alta Valdera, a favore delle aziende iscritte nell'apposito Albo delle Imprese Socialmente responsabili che abbiano svolto, nel corso dell'anno precedente a quello cui è riferita la tassa almeno un inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o deboli con contratto a tempo determinato non inferiore a 3 mesi;

Dato atto che, per effetto delle modifiche suddette, il testo definitivo del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), in approvazione con il presente provvedimento è costituito da n. 30 articoli e dall'allegato A) categorie di utenze non domestiche, facente parte del testo del regolamento stesso;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

## COMUNE DI BIENTINA

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L.174/2012, allegato alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto il D.lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, di cui alla deliberazione C.C. n. 55 del 29.11.2016 e lo Statuto del comune di Bientina;

Con voti favorevoli n. 8 (otto), n. 2 (due) contrari (Martelloni e Pagni M.) su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale eseguito dal Segretario Comunale e proclamati dal Presidente della seduta,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n° 20 del 28/03/2017, successivamente modificato con delibera C.C. n. 10 del 27.02.2019 e delibera C.C. n. 30 del 31.07.2020, (**Allegato A**) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, risultante costituito da n. 30 articoli e dall'allegato A) categorie di utenze non domestiche, facente parte del testo del regolamento stesso;
- 2) di dare atto che le modifiche introdotte hanno effetto a far data dall'01 gennaio dell'anno 2021
- 3) di prendere atto del parere rilasciato dall'Organo di Revisione dell'Ente ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, (**Allegato B**)
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili degli Uffici preposti;

### **Adempimenti a cura del Comune:**

Il Servizio Affari Generali e Legali provvede:

- Per mezzo del Messo comunale, alla pubblicazione all'albo on line del presente atto.
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Bientina nella sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);

Il servizio proponente provvederà allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

**a) Generali:**

- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
- Art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta.
- Art.134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
- D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- altro

**b) Specifici:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30/04/2021 con cui è stato approvato il documento Unico di programmazione 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di G.C. n. 48 del 13/05/2021 con cui è stato approvato il PEG 2021/2023;

**Ufficio proponente:**

Responsabile D.ssa Leonardi Simona

Responsabile del Procedimento D.ssa Leonardi Simona



**Comune di Bientina**  
Provincia di Pisa

Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031  
Bientina  
P.IVA 00188060503

---

A03\_Area Economico Finanziaria\S0302\_Servizio Tributi

Oggetto : pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale ad oggetto:  
«Modifiche ed integrazioni al vigente regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)»

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Simona Leonardi

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Simona Leonardi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

IL PRESIDENTE  
Baroni Samuele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alfredo Priolo

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

1) che la presente Deliberazione è stata pubblicata all' Albo pretorio on line il \_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Bientina, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alfredo Priolo

2) che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alfredo Priolo

**ATTESTA**

3) che l'atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ a seguito di votazione dell'immediata eseguibilità da parte del Consiglio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Alfredo Priolo

---